



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE - AREA COMMERCIALE**

R.G. P.U. 61-1/2023

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice, dott. Giulia Stano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex art. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, n. 61-1/2023 R.G. P.U., su ricorso proposto da [redacted] (C.F. [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente alla via [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Leo Amoruso (C.F. MRSLEO74L21F205B – pec: leo.amoruso@pec.ordineavvocatitrani.it)) ed elettivamente domiciliato a Trani in via Avv. V. Malcangi n.100, in forza di procura in atti

RICORRENTE

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 6.7.2023

FATTO E DIRITTO

Nella presente sentenza si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, si sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge 69/2009.

Letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 10.5.2023;

letta la relazione di pari data dell'avv. Silvia Piazzolla e del dott. Marco Zingaro, professionisti nominati dal Presidente del Tribunale di Trani, contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto;

ritenuta la propria competenza, avendo il ricorrente prodotto certificato di residenza a Trani;

rilevato:

che sul ricorrente grava una debitoria pari a complessivi € 594.878,00 (comprensiva dei costi della procedura), così come indicati nella relazione dell'OCC;

che il sig. [redacted], nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:

- a) dell'appartamento adibito a residenza familiare, sito nel Comune [redacted], via [redacted], piano [redacted] int. [redacted], censito nel NCEU del Comune di [redacted] al foglio [redacted], mappale [redacted] sub. [redacted];
- b) della proprietà di un box, sito nel Comune di [redacted], via [redacted], in catasto al foglio [redacted], mappale [redacted], sub. [redacted];
- c) di conto corrente acceso presso [redacted] spa. con saldo attivo al 31.3.2023 di € [redacted], come indicato nella relazione dell'OCC;
- d) di autovettura, meglio indicata nella relazione dell'OCC;



che il ricorrente è dipendente della società [REDACTED] srl. in forza di contratto a tempo indeterminato e percepisce stipendio mensile di circa € 1.800,00;

considerato:

che il nucleo familiare del ricorrente è composto attualmente dal ricorrente unitamente a [REDACTED] (moglie) e dall'unico figlio minorenni;

che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 1.100,00 circa,

che nella relazione particolareggiata è stato previsto un piano che mette a disposizione dei creditori la somma di € 142.925,00 da versare in n. 221 rate di € 650,00 circa mensili;

che non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori;

considerato in diritto:

sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata dal ricorrente è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Il ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta: ed invero l'OCC ha attestato che vengono in questione debiti contratti dal ricorrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale (il debito più rilevante è rappresentato da somme dovute in forza di mutuo, per € 220.000,00, ex art. 38 e ss. D.Lgs. 385/93, garantito da ipoteca iscritta in data 16.2.2009).

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII (d. lgs 14/2019), che indica come consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali"*;

2. il ricorrente, inoltre, si trova in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC: il sig. [REDACTED] infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs. 14/2019, non è stato in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via del fallimento della impresa di famiglia, essendo il ricorrente figlio del titolare dell'azienda e lavorando presso la stessa. Rimasto senza lavoro e privo di stabilità lavorativa, solo di recente ha trovato continuità retributiva. Tale situazione, aggravatasi nel tempo, ha comportato la necessità di far ricorso al credito, creando una sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e la rate del mutuo, dall'altro, che ha determinato l'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario.

Ebbene, occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore ed agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

3. negli ultimi cinque anni il ricorrente non risulta avere fatto ricorso ai procedimenti di composizione della crisi, né avere beneficiato della esdebitazione per due volte; non risulta inoltre aver determinato



la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019;

4. in ordine alla durata del piano, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo codice della crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, 27544/2019 cit.). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme;

5. in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis L. 3/2012, l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

Nel caso di specie, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

L'OCC, attestando la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle cause dell'indebitamento, riscontrate nella documentazione resa disponibile, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità non è dovuta in questo caso a comportamenti negligenti quanto piuttosto alla perdita del lavoro da parte del ricorrente.

Non emergono, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del debitore.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza;

6. con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà del debitore, va detto che sul patrimonio del ricorrente grava ipoteca a garanzia del mutuo in favore della Prelios Credit Servicing spa.



Sugli immobili inoltre pende procedura esecutiva immobiliare (n. 1/2021 R.G. Es. Tribunale di Trani).

Al fine della valutazione dell'immobile sopra menzionato si è fatto riferimento alla perizia di stima predisposta dall'ing. Garbetta, incaricato dal Tribunale nella procedura esecutiva immobiliare innanzi menzionata.

Il prezzo base d'asta individuato nella perizia risulta pari ad € 195.326,61 (per effetto della riduzione del 15% rispetto al valore pieno, stimato in euro € 229.796,01), con offerta minima pari ad € 146.494,95.

Ebbene, il piano proposto può essere omologato anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. E difatti ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinarsi dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento, d'altronde, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente obbligo di pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 8.6.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Si consentirebbe peraltro al proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare.

Ciò premesso, nel caso di specie, pur considerando che il valore dei beni ipotecati e sottoposti a procedura esecutiva è pari ad € 195.326,61, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima.

Generalmente, anzi, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma secondo, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi di procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € € 146.494,95, e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, per cui il valore degli immobili si ridurrebbe già nella seconda asta all'offerta minima di € 109.871,21, e dovendosi anche tener conto dei costi della procedura, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 142.925,00, si reputa equilibrato il sacrificio dei creditori muniti di privilegio immobiliare.

Considerato, in conclusione, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;

ritenuto, infine, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite, essendo l'eventuale contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016);

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 14/2019, dal ricorrente [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED];



- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo.

Nulla sulle spese.

Trani, 31 ottobre 2023

Il giudice
Giulia Stano



